CAMERA DEI DEPUTATI N. 3689 -A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SPADOLA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 marzo 1962 (*stampato n.* ***1696***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 marzo 1962

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante Scambio di Note 25 marzo-27 ottobre 1960, per la sistemazione di una pendenza finanziaria

Presentata alla Presidenza il 24 maggio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel settembre del 1938 il Governo di Thailandia ordinava ai Cantieri riuniti italiani la costruzione di due incrociatori, che non vennero mai consegnati per i sopravvenuti eventi bellici.

Nello stesso tempo il Governo di Thailandia versava ai suddetti Cantieri la somma di lire sterline 601.360, che costituivano circa la metà dell'importo totale della fornitura.

Al termine del conflitto mondiale, considerata la impossibilità di ottenere allo stesso prezzo pattuito nel 1938 le unità ordinate ai Cantieri navali riuniti, il Governo di Thailandia richiedeva al Governo italiano la restituzione della somma versata.

Le trattative al riguardo sono state concluse in Roma con lo scambio di Note 25 marzo-27 ottobre 1960.

Con tale accordo il Governo italiano ha proposto che il pagamento del debito avvenga in cinque annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, incontrando in ciò il pieno gradimento del Governo thailandese.

Il presente disegno di legge è stato già approvato dal Senato della Repubblica.

La vostra Commissione, approvando gli articoli del disegno di legge, ha modificato l'articolo 3 nel senso di prevedere la copertura anche per l'esercizio finanziario 1962-63.

SPADOLA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato l'Accordo realizzato in Roma mediante lo Scambio di Note 25 marzo-27 ottobre 1960 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia relativo alla sistemazione di una pendenza finanziaria tra i due Paesi.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 ammontanti a lire 1 miliardo si farà fronte per la prima delle cinque quote annue di lire 200 milioni, mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, per la seconda quota, mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo 546 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 ammontanti a lire 1 miliardo si farà fronte per la prima delle cinque quote annue di lire 200 milioni, mediante pari riduzione – anche in deroga a quanto disposto con la legge 27 febbraio 1955, n. 64 – del fondo di cui al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, per la seconda quota, mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo 546 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1961-62; per la terza quota mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1962-63.

Identico.